



Agenzia delle Entrate
Ufficio Imposte di Cagliari 2
Ad 0-8 LUG. 2022 Registrato al 1251
Euro 200
IL DIRETTORE
Cee

Associazione Città di Quarto 1928

Via Allegri, 15

09045 Quartu S. Elena

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022, addì 29 del mese di Giugno alle ore 20.00 presso la sede operativa in Umberto, 25, a Quartu S. Elena si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Città di Quarto 1928" di Quartu S. Elena per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Esame ed approvazione delle modifiche dello statuto per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente signor Giovanni Orrù che, previo consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria la signora Margherita Puddu, la quale accetta. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, consta e fa constatare che:

- sono presenti n. 25 soci su 30 iscritti all'Associazione;
- è presente il Consiglio Direttivo al completo nelle persone dei signori: Giovanni Orrù, presidente, Luigi Cabras, Francesca Orrù, Margherita Puddu, Giancarlo Puddu;

Dopodichè, l'Assemblea unanime si dichiara validamente costituita, a norma di legge e dello statuto sociale, ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente illustra l'ordine del giorno in programma.

1) il presidente dà lettura delle modifiche dello STATUTO. L'Assemblea prende atto, ratifica l'operato del consiglio Direttivo e approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 22.00.

Del che si redige il presente verbale che viene letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario

(Margherita Puddu)

Il Presidente

(Giovanni Orrù)

Il sottoscritto Giovanni Orrù, presidente pro-tempore, dell'associazione Città di Quarto 1928 dichiara che il suddetto verbale è conforme all'originale.

Associazione
Via Allegri, 15
09045
Quartu
Sant'Elena
Città di Quarto 1928

Il Presidente

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - STATUTO

1.1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita un'associazione denominata "Associazione Città di Quarto 1928".

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Associazione Città di Quarto 1928 - Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "Città di Quarto 1928 APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

A seguito della predetta iscrizione inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 117/2017 l'associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e tale acronimo dovrà integrare la denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione non riconosciuta".

L'Associazione ha la sede nel comune di Quartu Sant'Elena, attualmente in Via Allegri n. 15.

Il trasferimento della sede legale non comporta comunque modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

1.2 - STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 2

OGGETTO - SCOPO

2.1 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, loro familiari e terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati, delle attività qui di seguito elencate con particolare riferimento alle attività di cui alla lettera i) dell'art. 5 del CTS.

L'Associazione infatti ha lo scopo di studiare e divulgare in ambito regionale, nazionale e internazionale gli usi, le tradizioni e i costumi del folklore sardo con particolare riguardo:

- al canto e al ballo popolare con la istituzione di un gruppo corale polifonico per l'esecuzione di canti popolari sardi;
- agli strumenti etnofonici della Sardegna con l'istituzione di specifici corsi di insegnamento e formazione degli associati per una formazione di un complesso strumentale che, con l'utilizzo di strumenti propri e caratteristici, accompagni i canti, i balli e i rituali della Sardegna.
- all'organizzazione di festival di folklore Regionale, Nazionale e Internazionale.

L'Associazione potrà altresì svolgere le attività diverse e di raccolta fondi di cui agli artt. 6 e 7 del CTS, purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Le suddette attività saranno di volta in volta deliberate dal Consiglio Direttivo.

2.2 - PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione intende promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

- a) corsi di ballo sardo e di tradizioni popolari;
- b) organizzazione di festival folkloristici a carattere Regionale, Nazionale e Internazionale;
- c) istituzione e mantenimento di un gruppo stabile di ballerini che partecipi a manifestazioni folkloristiche e feste/sagre paesane sia nel territorio regionale che nazionale e internazionale;
- d) parteciparzione a manifestazioni culturali folkloristiche di vario genere senza alcuna limitazione territoriale allo scopo di promuovere e divulgare le tradizioni sarde anche al di fuori della Sardegna;
- e) iniziative di ogni genere rivolte alle scuole di ogni grado al fine di divulgare la cultura folkloristica;
- f) costituzione di circoli ricreativi aperti ai propri associati e non;

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà tra l'altro in via esemplificativa:

- a) costituire o partecipare ad Associazioni, fondazioni, enti e istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati e con altre organizzazioni non governative in genere;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili.
- d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, centro di ricerca e altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- e) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione.

ARTICOLO 3 GLI ASSOCIATI

3.1 - ASSOCIATI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 del CTS, sia per le persone fisiche che per le APS.

Se successivamente alla sua costituzione il suddetto numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito si applica la disposizione di cui all'art. 35, CTS.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del CTS, l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli aspiranti associati dovranno inviare una domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, del CTS.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. e, in caso di rigetto, opportunamente motivata.

Chi ha presentato domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione, così come previsto dall'art. 23, comma 3 del CTS.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti al punto 3.4 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

L'assemblea può nominare soci "onorari": a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse generale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale.

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte.

3.2 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati partecipano alle assemblee associative e godono dell'elettorato sia attivo, che passivo.

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del CTS gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In ogni caso dovrà essere rispettato l'obbligo di assoluta riservatezza dei dati acquisiti.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

Gli Associati hanno l'obbligo del pagamento della quota annuale che sarà deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3.3 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per decadenza;

d) per esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione in ogni momento: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto (mediante lettera raccomandata a/r o a mano) al Consiglio Direttivo con almeno tre mesi di preavviso che decorrono dalla protocollazione da parte della segreteria.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti gli associati che si rendano inadempienti nel pagamento della quota associativa annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. Gli associati si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione all'associato.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che, per gravi violazioni delle norme del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

Per gravi violazioni devono intendersi quelle legate essenzialmente al mancato rispetto delle regole associative, nonché a comportamenti che in qualche modo producano nocimento all'Associazione, ovvero ad attività che determinino, comunque, violazione di legge.

Le delibere relative alla perdita della qualità di associato sono adottate dal Consiglio Direttivo e devono essere adeguatamente motivate.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, ove previsti, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 4

GLI ORGANI ASSOCIATIVI

4.1 - PREMESSA

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite ed elettive.

Le elezioni per le cariche associative a qualsiasi livello, avvengono generalmente col sistema dell'alzata di mano e/o delle preferenze da esercitarsi a voce, da parte del singolo associato partecipante; ogni associato ordinario ha diritto ad un voto, da esercitarsi personalmente.

4.2 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative, ove previste.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo avviso agli associati affisso nella sede associativa, con preavviso di almeno 10 giorni. Tale

avviso dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della 2^a convocazione che dovrà seguire a 24 ore di distanza dalla precedente. Inoltre potrà essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento qualora ne ravvisi la necessità o gliene venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina e alla revoca delle cariche elettive, determinandone previamente il numero di componenti;
- c) approva i regolamenti interni;
- e) delibera sulle responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera su tutti gli oggetti relativi alla gestione associativa riservata alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli altri organi sociali;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera sull'esclusione degli associati o sul rigetto delle istanze di associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti (50% + 1 dei partecipanti) e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti (50% + 1 dei partecipanti) e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto. Le delibere assembleari devono essere conformi agli scopi dell'Associazione ed impegnano tutti gli associati, anche se assenti.

Sono cariche elette dall'assemblea ordinaria:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Revisore dei Conti

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata dal Presidente dell'associazione, su parere del Comitato Direttivo o su domanda scritta inoltrata da almeno un terzo degli associati, con preavviso non inferiore a dieci giorni, mediante invio di apposita comunicazione per lettera semplice indirizzata a tutti gli associati o con affissione presso la sede legale dell'Associazione: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- e) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo e/o da almeno un terzo degli associati.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, cancellazione, la fusione, scissione dell'Associazione o per la devoluzione del suo patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altro socio designato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario; esse sono vincolanti per tutti gli associati, anche assenti.

4.3 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo che ha il compito di gestire l'Associazione, prendendo tutte le decisioni che, per Statuto, non siano riservate all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove membri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo possono presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, senza necessità di approvazione da parte degli organi associativi, ma con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni al fine di non compromettere la gestione dell'Associazione: in ogni caso, i componenti dimissionari continuano a svolgere le loro mansioni fino alla loro formale sostituzione.

Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, con la stessa durata in carica del Comitato:

- a) il Presidente dell'Associazione e del Consiglio, cui può delegare, determinandole con apposita deliberazione, parte delle proprie attribuzioni;
- b) il Vice Presidente
- c) il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

4.4 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è eletto in seno al Comitato Direttivo dell'Associazione, è il rappresentante legale dell'Associazione e ne coordina l'attività.

Egli è l'unico titolare della firma associativa, salvi i casi nei quali la firma è prevista in forma necessariamente congiunta con il Tesoriere.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può accendere rapporti postali e/o bancari a firma congiunta con il Tesoriere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente, ovvero ad altro associato temporaneamente nominato, nei soli casi espressamente previsti.

4.5 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

4.6 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del CTS, l'Assemblea nominerà, un organo di controllo, anche monocromatico.

Salvo quanto previsto dall'art. 30, l'Associazione dovrà nominare un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei revisori contabili e abilitati al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS.

Il Revisore dei Conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Comitato Direttivo e per esso dal Tesoriere ed esprime un parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea.

Della propria attività il Revisore dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

5.1 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ove previste ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

(b) da contributi derivanti da organismi internazionali, dallo Stato, da Amministrazioni pubbliche, Enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – Istituti di Credito, Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Comitato Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:

1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Comitato Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

2) le convenzioni sono accettate con delibera del Comitato Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al proprio autofinanziamento.

(e) da depositi bancari o postali e/o rendite patrimoniali.

- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del CTS.

Per nessuna ragione gli associati possono rivendicare la comproprietà del patrimonio dell'Associazione.

5.2 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci annuali, consuntivo e preventivo, sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto all'Assemblea, per la sua approvazione entro il 31 marzo, mentre quello consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività e scopi associativi.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5.3 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli associati;
3. libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo;
4. registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
5. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori, se istituito.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo tranne il libro di cui al punto 5) che è tenuto a cura del Collegio dei revisori.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copie a loro spese con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza dei dati acquisiti.

ARTICOLO 6

VOLONTARI - LAVORATORI

6.1 Volontari

L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività di volontariato è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

6.2 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati.

In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ARTICOLO 7

SCIOGLIMENTO - TRASFORMAZIONE

7.1 - SCIOGLIMENTO

L'associazione si estingue:

- a) per delibera dell'Assemblea (art. 21 c.c.), che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del presente statuto;
- b) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

7.2 - TRASFORMAZIONE

La trasformazione dell'associazione in altro ente e/o impresa è possibile se deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.



ARTICOLO 8

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

8.1 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli (art. 9 CTS).

ARTICOLO 9

CONTROVERSIE - REGOLAMENTI INTERNI - NORME TRANSITORIE FINALI

9.1 - FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i membri dell'Associazione o tra questi e l'Associazione stessa sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire, previamente all'esercizio di qualsiasi azione legale, il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs n.28/2010 e ss.mm.: tale tentativo dovrà obbligatoriamente essere esperito dalle parti a pena di improcedibilità nel successivo giudizio.

9.2 - REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con uno o più regolamenti interni, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

9.3 - NORME TRANSITORIE FINALI

Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a tale data resterà in vigore lo statuto approvato in precedenza.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, del Codice civile.

Quartu Sant'Elena, lì _____

